

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del 20 gennaio 2020

OGGETTO: Proposta contrattuale e bozza di contratto da stipulare con la Società "EOLO spa" per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà comunale per l'installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Modifica. Esame ed approvazione.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di gennaio, alle ore 8:00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. CAUSONE Pier Franco
2. SANTIA' Simona
3. FIORENZA Franca

Risultano assenti i Sigg.ri: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Claudio CALVETTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 20.01.2020

OGGETTO: Proposta contrattuale e bozza di contratto da stipulare con la Società "EOLO spa" per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà comunale per l'installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Modifica. Esame ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica - amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, in quanto non comportante in questa fase alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Pier Franco CAUSONE)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Società "EOLO SPA" con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Gran San Bernardo, 12, ha sottoposto all'Amministrazione la proposta della stipula di un contratto per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà comunale per l'installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisioni dati e/o segnali radioelettrici in generale;

Dato atto che alla proposta la Soc. "EOLO SPA" ha formulato una proposta contrattuale per la regolamentazione della concessione in locazione, composta da n. 16 articoli, con previsto un canone annuo di locazione di €. 3.000,00 con aggiornamento dello stesso a partire dal secondo anno secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno precedente ed una durata di anni sei;

Preso atto che con propria deliberazione n. 40 del 21.11.2019 è stata approvata la proposta contrattuale di cui in oggetto;

Considerato che si è reso necessario, a seguito di accordi intercorsi, di apportare una variazione sostanziale consistente nella modifica temporale prevista all'art. 3 punto 4 dello schema di contratto approvato modificando la dicitura "entro 24 mesi" con "entro 12 mesi";

Visto pertanto il nuovo schema di contratto pervenuto in data 14 gennaio 2020 registrato al protocollo al n. 73, riportando la modifica sopra specificata, fermo il resto;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad approvare il testo come da ultimo pervenuto, composto da n. 16 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e s.m.i. riportati nella premessa del presente atto

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse si intendono qui integralmente riportate.
2. Di approvare lo schema di contratto, pervenuto in data 14.1.2020 e registrato al prot. 73, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale – riportanti le modifiche come meglio precisate in premessa e fermo il resto – da stipulare con la Società “EOLO SPA” per la concessione in locazione di immobile di proprietà comunale per l’installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale, catastalmente censita al N.C.U. del Comune di Maglione, Fg. 16 n. 109 della superficie di mq. 1 come meglio evidenziata nella planimetria allegata individuata con la lettera “A”.
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione del contratto di cui in oggetto.

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativo il presente deliberato

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

INFO - COMUNE DI MAGLIONE (TO)

Da: FRISON Giacomo -S.I.T. s.r.l. <giacomo.frison@studiosit.com>
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020 15:34
A: CAUSONEP@HOTMAIL.IT; INFO - COMUNE DI MAGLIONE (TO)
Cc: VESCOVI Ivan - S.I.T. s.r.l.; MOLINO Paolo - S.I.T. s.r.l.; GERVASIO Gabriele - S.I.T. s.r.l.
Oggetto: EOLO NUOVO IMPIANTO_COMUNE MAGLIONE CONTRATTO
Allegati: MODULO ASSENSO_MAGLIONE.doc; 1_ALLEGATO C_Contratto di Locazione Bozza_MAGLIONE_CONTRATTO.docx

Buongiorno Sindaco,

come da intercorsi telefonici le inoltro il contratto.

Nel presente contratto è presenta la clausola dei 12 mesi come da voi richiesto.

Rimango in attesa di un suo gentile riscontro per poter procedere stabilendo una data per la firma contrattuale.

La ringrazio.

saluti

Giacomo Frison

Cell. +39 324 5819079

e-mail: giacomo.frison@studiosit.com


S.I.T. s.r.l.

Strada per Carrone, 75

10019 Strambino (TO) - Italia

Tel. +39 0125 639267 Fax +39 0125 655698

web: www.studiosit.com



Dichiarazione di assenso

Sito di MAGLIONE

Comune di Maglione con sede in Piazza XX Settembre, 4, Maglione (TO)

10030, C.F.e P.IVA: 01956170011 , in persona del sig.CAUSONE Pierfranco

nella sua qualità di Sindaco, autorizza la società EOLO S.p.A., con sede

legale in Busto Arsizio (VA), via Gran San Bernardo, 12 CF e P. IVA

02487230126, a presentare alle Amministrazioni competenti tutte le istanze e

le domande finalizzate all'ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente

necessarie all'installazione, al mantenimento e all'implementazione degli

Impianti nella Porzione di Immobile sita nel Comune di Maglione (TO)

catastralmente censita al Catasto al Fg. 16 , Mappale 109 .

MAGLIONE (TO), li // //

Allegato:

a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità

CAUSONE PIERFRANCO

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

-CONTRATTO DI LOCAZIONE-

Tra

Il Comune di Maglione (TO), con sede in Piazza XX Settembre, 4 -10030 Maglione (TO), C.F. e P.I.V.A. 01956170011, in persona del Sig. Pier Franco CAUSONE, domiciliato per la carica in Maglione, Piazza xx Settembre snc, nella sua qualità di Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell'Area Tecnica, Settore Contratti, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Maglione (di seguito di seguito indicato come "CONCEDENTE");

e

EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126, R.E.A. 339475 – Iscrizione al Registro Imprese di Varese n. 02487230126, in persona del Signor Roberto Gianini nato a Somma Lombardo (VA) il 28/06/1971, in qualità di Procuratore Speciale in forza di atto rep. n. 30.276, raccolta n. 21.510, registrato a Milano il 31/05/2016 (n. 21641 S 1T), domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito "EOLO" o "CONDUTTRICE") - dall'altra parte di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

1) la CONCEDENTE ha la proprietà e/o disponibilità di beni immobili, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche (di seguito, la "Porzione d'Immobile" o "Porzione di Postazione");

2) EOLO è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni;

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La CONCEDENTE, come sopra rappresentata, concede ad EOLO, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella Porzione d'Immobile sita nel Comune di Maglione, in Piazza xx Settembre snc, catastalmente censita al Catasto Urbano, del Comune di Maglione, Fg. 16, Mappale 109, della superficie di mq. 1, come da planimetria che si allega sub "A", al fine di ospitare le apparecchiature/impianti finalizzati alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto è concordata e stabilita tra le Parti in anni **6 (sei)** con **decorrenza** dalla data di installazione degli Impianti della EOLO, evento che la stessa comunicherà alla CONCEDENTE a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

3.2 Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto al termine del presente Contratto le Parti valuteranno l'eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la CONCEDENTE consente che EOLO possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 12 (dodici) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

3.4 Entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, qualora EOLO non abbia ancora provveduto ad installare i propri Impianti, e si

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

manifesti un terzo soggetto interessato ad occupare la medesima Porzione di Postazione oggetto del presente Contratto (di seguito, "Terzo Offerente") con un'offerta di canone superiore all'importo previsto all' Art.4:

- EOLO avrà diritto ad essere preferito a tale soggetto qualora, entro i successivi 30 giorni, manifesti la propria intenzione di incrementare il corrispettivo di cui all' Art.4 fino a concorrenza dell'importo offerto dal Terzo Offerente. In tal caso le Parti procederanno a sottoscrivere una specifica appendice contrattuale avente ad oggetto l'incremento del canone concordato.

- Viceversa, nel caso di rinuncia al suddetto diritto di prelazione da parte di EOLO, in maniera espressa o implicita per scadenza del termine per l'esercizio di tale diritto, la LOCATRICE avrà la facoltà di recedere dal presente contratto con effetto immediato, previa comunicazione ad EOLO, senza alcuna pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a causa della mancata installazione da parte di EOLO (a titolo meramente esemplificativo: lucro cessante, perdita di fatturato etc.).

3.5 Resta inteso che la manifestazione d'interesse del Terzo Offerente dovrà essere comprovata per iscritto mediante idonea documentazione di obiettiva provenienza dal Terzo Offerente stesso.

Art.4 - Corrispettivo e Pagamenti

4.1 A partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il canone annuo per l'ospitalità è determinato in **Euro 3.000,00 (Tremila/00)**

4.2 Tale importo sarà corrisposto in **rate semestrali pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)**, da corrispondere entro i primi 60 (sessanta) giorni di ciascun semestre.

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

4.3 A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, a richiesta della PARTE LOCATRICE, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, L. n. 392/1978) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

4.4 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di seguito indicato:

IBAN IT11T03268305490B2860469190

intestato a **COMUNE DI MAGLIONE**

Art.5 – Uso della Porzione di Immobile

5.1 EOLO, avrà obbligo di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 EOLO non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della CONCEDENTE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti di EOLO, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità di EOLO stessa.

6.2 La CONCEDENTE si impegna a non concedere a terzi, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo della Porzione d'Immobile per l'installazione di Impianti finalizzati all'esercizio della medesima tecnologia di EOLO, senza preventiva autorizzazione scritta della stessa EOLO.

6.3 Ai fini del mantenimento del servizio pubblico di Eolo Spa, il CONDUTTORE si impegna ad installare un gruppo di continuità per ovviare

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

ad eventuale sospensione dell'energia elettrica, sollevando la LOCATRICE da ogni obbligo o responsabilità.

6.4. La CONCEDENTE dichiara che non sussistono diritti di soggetti terzi, sia pubblici sia privati, che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della Porzione di Immobile da parte di EOLO, la quale resta, pertanto, manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione di Immobile data in locazione.

6.5 EOLO si impegna a richiedere la fornitura e posa di un nuovo contatore per l'alimentazione elettrica dell'impianto.

Art.7 - Accesso alla Porzione di Immobile

7.1 EOLO potrà accedere alla Porzione di Immobile, ove ospitati i propri Impianti, previa comunicazione scritta o via PEC, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento si renda necessario, previo assenso dell'Amministrazione.

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

8.1 Il presente Contratto, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

A) qualsiasi competente Autorità vieti a EOLO di irradiare qualsiasi segnale della Porzione di Immobile interessata;

B) perdita da parte di EOLO del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

9.1 il LOCATORE potrà autorizzare, su espressa richiesta di EOLO, a cedere il presente Contratto a soggetti terzi.

9.2 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di qualsiasi modifica societaria della EOLO.

Art.10 – Modifiche al Contratto

10.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11 – Spese e registrazione

11.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente Contratto saranno a totale carico di EOLO. La registrazione del presente Contratto avverrà ad opera di EOLO al momento della decorrenza del contratto.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la CONCEDENTE: MAGLIONE (TO) -Piazza XX Settembre , 4

PEC: protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it

EOLO: Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 – PEC: npd@pec.eolo.it

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Ivrea (TO).

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente Contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI TORINO, sito in Corso Vittorio Emanuele, n.130 – Torino.

Art.14 – Privacy

14.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Reg. Privacy) e delle disposizioni ancora applicabili del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsti dall'art. 15 del Reg. Privacy.

Art. 15 - Modello organizzativo e Codice etico

15.1 La CONCEDENTE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la CONCEDENTE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it

ID BTS	ID SIRE
8930	MAGLIONE

15.2 È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della CONCEDENTE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

Art. 16 – Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

La conduttrice assume, con la sottoscrizione del presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

Letto confermato e sottoscritto.

_____ li _____

COMUNE DI MAGLIONE

EOLO S.p.A.


Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ li _____

COMUNE DI MAGLIONE

EOLO S.p.A.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo Calvetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 01 FEB 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo Calvetti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 01 FEB 2020 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo Calvetti

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01 FEB 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



Carlo Calvetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 01 FEB 2020

Il Segretario Comunale

Carlo Calvetti